



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. D’Annunzio”

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado -

Viale della Regione 28 C.F.93105100874 - C.M.CTIC83700X - Tel 095306410/Fax 095- 306409

www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it -

Codice Univoco: UFZBRE

Circolare n. 279

Al personale docente
Al personale ATA
Scuola secondaria di primo grado
Al DSGA

Oggetto: Chiarimenti relativi agli adempimenti connessi alla funzione docente in merito alla vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e l’uscita da scuola.

Avendo constatato che diverse delle SS.LL. arrivano in ritardo la mattina a scuola, con la presente si ricorda che l’art. n. 29, comma 5 del CCNL 2006/2009, recepito integralmente dal CCNL 2019/2021 prevede esplicitamente che gli insegnanti giungano a scuola cinque minuti prima dell’orario previsto per l’inizio della prima ora di lezione.

Considerato che gli alunni della scuola secondaria devono essere accolti in viale della Regione per poi essere accompagnati in classe dal docente in servizio la prima ora, appare chiaro che, in caso di ritardo, si creano delle problematiche di carattere organizzativo con ripercussioni inevitabili sulla vigilanza dovuta sia ai sensi del CCNL sia a quelli previsti dal Codice civile, in particolare:

1. art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

art. 2048 c.c. *che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.*

Sulla base di quanto suddetto è chiaro che nel momento in cui il docente arriva in ritardo, la classe sulla quale avrebbe dovuto vigilare rimane priva di sorveglianza, con tutte le conseguenze, anche gravi, che potrebbero derivarne; quindi, in caso di ritardo, il docente provvederà ad informare immediatamente la scuola, in modo che sia possibile la sua temporanea sostituzione.

E’ chiaro però che, in caso di ritardi sistematici, questa direzione sarà costretta ad attuare ciò che è previsto dalla normativa vigente in materia.

Si ricorda inoltre ai docenti assenti per malattia che è necessario comunicarla prima dell’inizio della prima ora, a prescindere dall’orario personale di servizio della relativa giornata/e.

Infine si invitano i docenti a segnalare anche ai collaboratori della scuola secondaria di primo grado (Prof.ssa Anna Marino e Prof. Russo Giancarlo) l’eventuale assenza.

Si ricorda ancora ai collaboratori scolastici, come previsto dalle norme contrattuali che regolano la funzione, che sono tenuti a collaborare alla vigilanza, integrando la funzione svolta dai docenti e sostituendoli temporaneamente ogni qual volta fosse necessario.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico*
Prof. Giancarlo Garozzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93